

**A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

DECRETO 22 giugno 2017, n. 83

Affidamento, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016, della riscossione coattiva delle entrate, all'Agenzia delle Entrate - riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 2/11/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'ARTEA;

Considerato che sussiste un obbligo generale, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di recuperare le somme indebitamente erogate, mettendo in atto tutte le procedure necessarie a tale scopo;

Considerato che ARTEA:

- dopo aver esperito le normali procedure per il recupero di quanto sopra indicato, nei casi in cui esse non vadano a buon fine, deve provvedere alla riscossione coattiva;

- per detta riscossione coattiva si è avvalsa, fino ad oggi, di Equitalia Servizi di Riscossione SpA, alla quale venivano inviate le minute di ruolo;

Visto il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato con D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

Rilevato che:

- all'art 1 di tale decreto è indicato che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale viene svolto da un nuovo Ente, denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione" che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia sciolte;

- all'art. 2 comma 2 è previsto che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie";

Preso atto che le entrate di ARTEA sono formate esclusivamente dall'incasso dei crediti derivanti da somme indebitamente percepite dai beneficiari;

Vista la nota di Equitalia prot. 2017-EQUISDR-3713542 del 24/5/2017 con la quale viene comunicato che "le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle proprie entrate al nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017 non sarà possibile ricevere minute di ruolo, sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia svolge già attualmente il servizio di riscossione";

Ritenuto, quindi, di avvalersi del nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva delle entrate di ARTEA;

DECRETA

1) Di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, al nuovo ente Agenzia delle Entrate - Riscossione, la riscossione coattiva delle entrate di ARTEA, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato con D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ARTEA ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Roberto Pagni

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Avviso ex art. 34 L.R. 65/2014 di approvazione progetto con variante allo strumento urbanistico. Progetto definitivo estensione rete fognaria via Corte Sandori.

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti

definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune;

Preso atto che l'avviso di variante relativa al progetto definitivo denominato "ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CORTE SANDORI" è stato pubblicato sul B.U.R.T. del 18/01/2017 (parte seconda n. 3) e che non sono arrivate osservazioni a seguito di tale pubblicazione;

AVVISA

Che con Decreto del Direttore Generale n. 27 del 21/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo

"ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CORTE SANDORI" con contestuale variante urbanistica ex art. 34 L.R. 65/2014;

Che il decreto di approvazione è pubblicato sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line ed all'indirizzo <http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/disposizioni-general/atti-general/decreti-del-direttore-generale/decreti-anno-2017/decreto-n-27-del-21-giugno-2017>

Il Responsabile dell'Ufficio
Area Vasta Costa
Lorenzo Maresca

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD

DETERMINAZIONE 17 giugno 2017, n. 782

Lavori di "regimazione del Rio Casale 2 lotto".
Acquisizione al Demanio Regionale di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. 327/2001. Quarto gruppo di n. 6 particelle.

SEGUE ALLEGATO